

## 12) LE IMPRESE. LE TUTELE PREVISTE. II PARTE.

### Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020, c.d. "Cura Italia"

Riportandoci estensivamente al contributo pubblicato stamani, continuiamo con la disamina delle misure adottate nell'ambito dell'attività di impresa e dei vari settori coinvolti dalla normativa in commento.

\*

#### **Misure di sostegno ai risparmiatori ammessi al fondo FIR**

**L'art. 50** prevede la modifica della disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) coinvolti in casi di crac bancario, consentendo di corrispondere all'azionista, in attesa della formazione del piano di riparto, un anticipo nel limite del 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Il Titolo IV "*Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese*" contiene le seguenti misure.

#### **Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari.**

Innanzitutto, degna di nota è l'estensione della misura di sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza fino al 30 aprile, prevista dall'art. 8 dell'decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 solo per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, **a tutti i soggetti elencati nell'art. 61.**

I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8, comma 1 decreto-legge 2 marzo n. 9 sono effettuati, senza applicazioni di interessi e sanzioni entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione.

**L'art. 62** prevede che, per le persone giuridiche con sede legale o operativa nel territorio italiano, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi

dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Per i soggetti esercenti l'attività di impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede operativa o legale nel territorio dello Stato e che non abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti da effettuare in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; all'IVA; ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dell'IVA si applica a prescindere dai ricavi o dai compensi percepiti.

Per i soggetti e le imprese che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province indicate all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto MEF 24 febbraio 2020 che ha stabilito lo slittamento delle scadenze per la Certificazione Unica, in scadenza il 9 marzo 2020, adesso in scadenza il 31 marzo 2020; per l'invio dei dati utili per la dichiarazione precompilata, in scadenza il 28 febbraio 2020, ora in scadenza il 31 marzo 2020; per la pubblicazione del modello 730 precompilato, in scadenza il 15 aprile 2020, ora in scadenza il 5 maggio 2020 e per l'invio del modello 730, in scadenza il 23 luglio 2020, ora in scadenza il 30 settembre 2020.

Tutti i versamenti sospesi sopra elencati, ivi compresi quelli menzionati dal decreto MEF del 24 febbraio 2020, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio oppure rateizzati. Non è prevista l'applicazione di sanzioni o interessi.

Ultima misura è posta a salvaguardia delle imprese che non abbiano superato i 400.000,00 euro di ricavi nel precedente periodo d'imposta: esse potranno chiedere ai sostituti d'imposta di non applicare la ritenuta IRPEF di cui agli artt. 25 e 25 *bis* del D.P.R. n. 600/1973 sui compensi percepiti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Unica condizione è che nel mese precedente dette imprese non abbiano sostenuto spese per prestazioni da lavoro dipendente o assimilato.

Misura residuale risulta essere quella contenuta **nell'art. 60** del decreto Cura Italia.

Essa è diretta a tutti quei soggetti non menzionati negli artt. 61 e 62 che potranno ottenere solo uno spostamento di 4 giorni della scadenza del 16 marzo 2020.

**L'art. 64** prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta può essere riconosciuto fino ad un massimo di 20.000,00 euro per ciascuna impresa.

**L'art. 65** concede ai soggetti esercenti attività d'impresa conduttori di un immobile classificato catastalmente C1, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione F24 nella misura del 60% dell'importo del canone locatizio sostenuto per il mese di marzo 2020. Tale misura non si applica agli esercizi elencati degli allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020 (elenco non esaustivo supermercati, alimentari, commercio al dettaglio di articoli informatici, ferramenta, edicole, commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto via internet, lavanderie).

**L'art. 67** del decreto Cura Italia sospende, per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Sospesi altresì i termini per le risposte ad istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

Inoltre, sono sospesi i termini di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (c.d. *adempimento collaborativo*), i termini di cui all'art. 1 *bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. *procedura di collaborazione rafforzata*), e quelli di cui agli artt. 31 *ter* e 31 *quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accordi preventivi per imprese aventi attività internazionali e rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese aventi attività internazionali), nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. *Patent Box*).

È previsto che ai termini di prescrizione di decadenza e prescrizione relativi agli atti degli enti impositori venga applicato, in deroga allo Statuto dei diritti del Contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212), l'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

Pertanto, il termine di accertamento verrà differito “*fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione*” e quindi i termini per l’accertamento delle annualità scadenti nell’anno 2020 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.

**L’art. 68** sospende i termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi ex artt. 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 31 luglio 2010, n. 122 (avvisi di accertamento esecutivi e per gli avvisi di addebito emessi dall’INPS).

Tali versamenti dovranno essere effettuati entro un mese dal termine del periodo di sospensione; non sarà rimborsato quanto già versato.

Le disposizioni si applicano anche agli atti di cui all’art. 9, commi da 3 *bis* a 3 *sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Slittano al 31 maggio 2020 anche le scadenze per la c.d. *rottamazione ter* di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 nonché quelle previste all’art. 16 bis, comma 1 lett. b) n. 2 decreto-legge 30 aprile 2019 convertito con legge 28 giugno 2019 n. 58 ed il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’art. 1, comma 190 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (rottamazione “*saldo e stralcio*”).

**L’art. 69** proroga il versamento del prelievo erariale unico (c.d. PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e lett. b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il canone concessorio, in scadenza il 30 aprile 2020, al 29 maggio 2020.

Le sale bingo, in virtù della sospensione delle attività ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, non sono tenute a versare il canone di cui all’art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. a partire dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione.

Il termine per l’indizione della gara da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dei diritti per gli apparecchi di cui all’art. 110 del regio decreto 18 giugno n. 773 (31 dicembre

2020) ed i termini previsti dagli artt. 24, 25 e 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 sono prorogati di 6 mesi.

**L'art. 71** che i contribuenti che non si avvalgono delle sospensioni dei versamenti, possono chiedere che di tale circostanza sia data comunicazione sul sito del Ministero delle Finanze.

\*

Il titolo V "*Ulteriori disposizioni*" prevede varie misure a sostegno di determinati comparti e settori economici.

### **Misure di sostegno alle imprese esportatrici - Istituzione di un Fondo per il "Made in Italy"**

**L'art. 72** dispone l'istituzione di un "Fondo per la promozione integrata" con dotazione iniziale, per l'anno 2020, di 150 milioni di euro.

Le risorse del Fondo verranno destinate alle seguenti iniziative:

- realizzazione di una campagna straordinaria a sostegno le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori più colpiti dall'emergenza COVID-19;
- cofinanziamento di iniziative promozionali dirette a mercati esteri e realizzate da tutte le amministrazioni dello Stato ivi comprese scuole, istituti professionali, Regioni, Comuni, Province, Comunità montane, Università, associazioni per l'industria, l'agricoltura e artigianato ed il Servizio Sanitario Nazionale;
- concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% di finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito in legge 29 luglio 1981, n. 384 ("*Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane*") a fronte di programmi di penetrazione commerciali in paese extra-UE. Il fondo di cui all'art. 2, comma 1 decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 è disponibile anche per imprese alberghiere o turistiche limitatamente "*alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore*" ovvero volte ad acquisire flussi turistici verso l'Italia. Le risorse del fondo verranno concesse nel

rispetto della normativa europea dettata in materia di aiuti di stato di importanza minore (c.d. *de minimis*).

L'art. 72 dispone anche una semplificazione in tema di gare pubbliche.

Il comma 2 prevede infatti che, fino al 31 dicembre 2020, contratti di fornitura, lavori e servizi sono aggiudicati con la procedura ad evidenza pubblica che non prevede la pubblicazione del bando ma la consultazione di almeno cinque operatori di mercato di propria scelta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza (art. 63, comma 6 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 c.d. *procedura negoziata senza pubblicazione del bando*). Il concorrente verrà poi selezionato per aver offerto le condizioni più vantaggiose e dovrà comunque essere in possesso dei requisiti per partecipare alle gare aperte alla concorrenza.

Sempre al comma 2 è previsto inoltre che il Ministero degli Esteri e l'Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle Imprese possono avvalersi di Invitalia S.p.A. al fine di concedere ulteriore sostegno alle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie disponibili durante la legislazione vigente.

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle iniziative nel piano straordinario di cui all'art. 30 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164.

Tali interventi comprendono:

- iniziative straordinarie volte ad informare le imprese, in particolare piccole e medie, sulle opportunità offerte dai mercati esteri;
- supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
- valorizzazione delle produzioni di eccellenza, con particolare attenzione a quelle agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

- realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
- realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;
- sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
- realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
- rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
- sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

### **Misure di sostegno alle imprese agricole e della pesca.**

**L'art. 78** prevede, a sostegno delle imprese del settore agricolo e della pesca, l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

### **Misure di sostegno alle imprese di trasporto aereo passeggeri.**

**L'art. 79** ribadisce che l'emergenza COVID-19 deve essere considerata "calamità naturale" ex art. 107, comma 2 lett.b) TFUE e in virtù dei danni arrecati dalla stessa alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri, riconosce a quelle che "esercitano oneri di servizio pubblico", sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come

conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di proseguire l'attività. Le modalità attuative della presente misura saranno individuate da un decreto interministeriale.

Inoltre, viene autorizzata la costituzione di una nuova società incorporante le attività di Alitalia SAI S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A.

### **Effetti con riguardo alle imprese di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.**

**L'art. 82** dispone che fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, autorizzate ex d.lgs. n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni iniziativa utile volta al potenziamento delle infrastrutture al fine di garantirne sempre il miglior funzionamento.

Le suddette imprese sono tenute ad osservare le norme anticontagio e sono obbligate a fare tutto il possibile per soddisfare le necessità dell'utenza in quanto "imprese di pubblica utilità".

### **Misure di sostegno al comparto dell'audiovisivo.**

**L'art. 89** istituisce due fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo.

I due fondi, uno di parte corrente, l'altro in conto capitale hanno rispettivamente una dotazione complessiva pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020 di cui 80 per la parte corrente e 50 per gli interventi in conto capitale.

### **Misure di sostegno al settore sportivo.**

Ai sensi dell'**art. 95** del decreto Cura Italia sono sospesi, dalla data di adozione dello stesso decreto fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, aventi domicilio fiscale o la sede legale o operativa nel territorio dello Stato. I versamenti saranno effettuati in un'unica

soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione con prima rata decorrente da giugno 2020.

### **Misure di sostegno alla filiera della stampa.**

**L'art. 98** dispone misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

All'art. 57 *bis* del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, è inserito un nuovo comma 1 ter che introduce un regime straordinario per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Il credito d'imposta in questione verrà concesso, per il 2020, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati nella predetta disposizione, per il 30% degli investimenti effettuati. Il limite massimo verrà stabilito in apposito DPCM.

### **Da ultimo e per completezza: effetti relativi alle norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.**

L'art. **106** del decreto Cura Italia introduce disposizioni che consentono alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro termini più ampi rispetto a quello stabilito dal codice civile nonché di stabilire modalità di svolgimento delle assemblee che riducano il rischio di contagio.

In deroga all'art. 2364, comma 2 c.c. e all'art. 2478 *bis* c.c. è consentito **a tutte le società** di differire la convocazione l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il comma 2 dell'art. 106 consente alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle rispettive disposizioni statutarie.

Sul punto si rimanda ad una recente massima notarile del Consiglio Notarile di Milano (n. 187 del 12 marzo 2020) che riconosce la legittimità di un'assemblea alla quale partecipino tutti i soggetti legittimati **anche se collegati in videoconferenza, ivi compreso il**

**Presidente della stessa assemblea. Unico soggetto tenuto a recarsi nel luogo di convocazione è il notaio o il segretario verbalizzante.**

**Il verbale sarà sottoscritto dall'unico soggetto verbalizzante e potrà essere redatto anche successivamente allo svolgersi dell'assemblea.**

Il comma 3 prevede che le società a responsabilità limitata possano acconsentire, in deroga all'art. 2479, comma 4 c.c. e delle eventuali disposizioni statutarie contrarie, che il voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. La misura si applica anche nel caso di decisioni vertenti su modificazioni dell'atto costitutivo e su operazioni che comportano la sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo (nn. 4 e 5 del comma 2 art. 2479 c.c.).

Per le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante o ammesse alla negoziazione su di un sistema multilaterale di negoziazione, viene prevista la possibilità di designare sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie un rappresentante ex art. 135 *undecies* d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. Testo Unico in materia di Intermediazione finanziaria – TUF) al quale possono essere concesse anche sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 *novies* TUF.

Per quanto riguarda le assemblee di banche popolari, banche di credito cooperativo e mutue assicuratrici, il comma 6 dell'art. 106, estende la possibilità di derogare alle norme ed alle disposizioni statutarie che impongano limiti al numero di deleghe conferibili allo stesso soggetto anche in deroga all'art. 150 *bis*, comma 2 *bis*, del TUB, dell'art. 135 *duodecies* TUF e all'art. 2539, comma 1, cod. civ., e alle disposizioni statutarie contrarie. Le medesime società possono anche stabilire nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

L'art. 106 si applicherà a tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale per l'emergenza COVID-19.

**Militerni & Associati**  
**Dott. Mario Minucci**